



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Viale Alcide De Gasperi, 42 – 40132 BOLOGNA
Tel. 051 31.43.889 – Fax 051 31.43.881

Mail: segreteria@figccrer.it

DILETTANTI

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N°39 del 22/05/2020

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:

Comunicato n. 302 LND del 21.05.2020

Determinazioni federali su campionati professionistici 2019/2020 – 2020/2021

Comunicato n. 303 LND del 21.05.2020

Determinazioni federali su campionati dilettantistici 2019/2020

Circolare n. 56 LND del 07.05.2020

Centro Studi Tributari – Circolare n. 13 – 2020

Circolare n. 57 LND del 20.05.2020

Centro Studi Tributari – Circolare n. 14 – 2020

Ufficio per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri

Linee guida per l'esercizio fisico e lo sport

Ufficio per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri

Linee guida. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra

Studio Fabio Zucconi – Newsletter n. 11/20

Decreto rilancio e altro

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

2.1. Comunicazioni della Segreteria

CREDITO SPORTIVO



ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO: NUOVI MUTUI LIQUIDITÀ PER ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Con l'emanazione del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 del Governo, che stabilisce la concessione di finanziamenti destinati a far fronte alle esigenze di liquidità correlate all'emergenza COVID-19 e del Decreto del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, con il quale vengono definiti i Criteri per l'accesso al Comparto Liquidità del Fondo di Garanzia gestito da ICS, l'Istituto per il Credito Sportivo ha previsto una serie di interventi straordinari per sostenere le attività danneggiate dall'epidemia.

La prima misura "Mutuo Light Liquidità", assistita dalle agevolazioni dei Fondi Speciali, consentirà ad Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche di accedere a finanziamenti a tasso zero e senza garanzie, fino a 25 mila euro.

Da lunedì **18 maggio 2020** le ASD e le SSD, iscritte al Registro CONI o alla Sezione parallela CIP e regolarmente affiliate a Federazioni Sportive Nazionali e Paralimpiche, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva da almeno 1 anno, potranno accedere direttamente dall'home page del sito www.creditosportivo.it a una sezione dedicata alle misure di sostegno collegate all'emergenza epidemiologica COVID-19.

I finanziamenti, della durata massima di 6 anni, vanno da un importo minimo di 3 mila euro a un massimo di 25 mila euro e comunque in misura non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio o rendiconto approvato.

Tra gli interventi previsti anche misure fino a 300 mila euro in favore delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate che verranno attivati a partire da lunedì 25 maggio.

"Grazie ai nuovi strumenti che il Governo ha affidato al Credito Sportivo – ha dichiarato il Ministro Spadafora - si renderà possibile, per un'ampia platea di soggetti che rappresentano la base del sistema sportivo italiano, accedere a misure finanziarie con grandi incentivi. Il mio obiettivo primario è favorire e sostenere la ripresa delle attività delle migliaia di componenti che rappresentano l'anima sociale dello sport di base nel nostro Paese"

PER RICHIEDERE L'ATTESTAZIONE PER
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MUTUO
LIGHT LIQUIDITA' SCRIVERE UNA MAIL A:

segreteria@figccrer.it

specificando:

Nome Affiliato

C.F. /Partita iva

Sede legale

Tipo di attività

Legale Rappresentante

Codice affiliazione

Eventuali ulteriori informazioni sull' Affiliato

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE



<https://www.creditosportivo.it/covid19/mutuoliquidita/mutuolightliquiditaASDSSD.html>

DL 19 maggio 2020, n. 34 Rilancio

Capo IV

Misure per lo sport

Art. 216

(Disposizioni in tema di impianti sportivi)

1. All'art. 95, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "al 31 maggio 2020" sono sostituite con le seguenti: "al 30 giugno 2020";

b) al comma 2, le parole "entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020".

2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, degli impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la **revisione dei rapporti** in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

3. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha **diritto**, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente **riduzione del canone locatizio** che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al 50% del canone contrattualmente stabilito.

4. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la **sopravvenuta impossibilità della prestazione** dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può

rilasciare un *voucher* di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.

Art. 217

(Costituzione del "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale")

1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il **"Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale"** le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di **misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo**.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo **0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi** di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia online, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita dall'erario. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020, e 50 milioni di euro l'anno 2021.

3. Con **decreto dell'Autorità delegata in materia di sport**, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i **criteri di gestione del Fondo** di cui ai commi precedenti.

Art. 218

(Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici)

1. In considerazione dell'eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le **federazioni sportive nazionali**, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), **possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati**, professionistici e dilettantistici, **ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021.**

2. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del CONI, e conseguentemente delle federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi a oggetto i provvedimenti di cui al comma 1 secondo i criteri e i requisiti di cui al presente comma, la **competenza degli organi di giustizia sportiva è concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport**. Il ricorso relativo a tali controversie, previamente notificato alle altre parti, è depositato presso il Collegio di garanzia dello Sport entro sette giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato a pena di decadenza. Il Collegio di garanzia dello Sport decide in via definitiva sul ricorso, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, entro il termine perentorio di quindici giorni dal deposito, decorso il quale il ricorso si ha per

respinto e l'eventuale decisione sopravvenuta è priva di effetti. La decisione è impugnabile ai sensi del comma 3.

3. Le controversie sulla decisione degli organi di giustizia sportiva resa ai sensi del comma 2, ovvero sui provvedimenti di cui al comma 1 se la decisione non è resa nei termini, sono **devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma**. Il termine per ricorrere decorre dalla pubblicazione della decisione impugnata, ovvero dalla scadenza del termine relativo, ed è di quindici giorni. Entro tale termine il ricorso, a pena di decadenza, è notificato e depositato presso la segreteria del giudice adito. Si applicano i limiti dimensionali degli atti processuali previsti per il rito elettorale, di cui all'articolo 129 del codice del processo amministrativo, dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016. La causa è discussa nella prima udienza utile decorsi sette giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, senza avvisi. A pena di decadenza, i ricorsi incidentali e i motivi aggiunti sono notificati e depositati, al pari di ogni altro atto di parte, prima dell'apertura dell'udienza e, ove ciò si renda necessario, la discussione della causa può essere rinviata per una sola volta e di non oltre sette giorni. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro il giorno successivo a quello dell'udienza. La motivazione della sentenza può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie. Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza entro il giorno successivo a quello dell'udienza, entro lo stesso termine è pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria e la motivazione è pubblicata entro i dieci giorni successivi.

4. Nei giudizi proposti ai sensi del comma 3 il giudice provvede sulle eventuali domande cautelari prima dell'udienza con decreto del presidente unicamente se ritiene che possa verificarsi un pregiudizio irreparabile nelle more della decisione di merito assunta nel rispetto dei termini fissati dallo stesso comma 3, altrimenti riserva la decisione su tali domande all'udienza collegiale e in tale sede provvede su di esse con ordinanza solo se entro il giorno successivo a quello dell'udienza non è pubblicata la sentenza in forma semplificata e se la pubblicazione del dispositivo non esaurisce le esigenze di tutela anche cautelare delle parti. Ai giudizi di cui al comma 3 non si applica l'art. 54, comma 2, del codice del processo amministrativo, approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

5. L'appello al Consiglio di Stato è proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello dell'udienza, se entro tale data è stata pubblicata la sentenza in forma semplificata, e in ogni altro caso dalla data di pubblicazione della motivazione. Al relativo giudizio si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai provvedimenti, richiamati al comma 1, adottati tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il sessantesimo giorno successivo a quella in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2020, n. 26.

MOLTO IMPORTANTE!

PROCEDURA PER OTTENERE CERTIFICATO ISCRIZIONE AL REGISTRO DEL C.O.N.I.

PORTALI DI RIFERIMENTO

PORTALE C.O.N.I. -----> <https://rssd.coni.it/>
PORTALE L.N.D. -----> <https://iscrizioni.lnd.it/>

PREMESSA

SI RACCOMANDANO TUTTE LE SOCIETA' DI CONTROLLARE SUL PROPRIO PORTALE LND (ALLA VOCE REGISTRO CONI) CHE VI SIANO TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI, MA SOPRATTUTTO, CHE **TUTTI I DOCUMENTI SIANO FIRMATI ELETTRONICAMENTE**, ALTRIMENTI NON AVRANNO ALCUNA VALIDITA'.

PROCEDURA:

- **LA SOCIETA' SI DEVE REGISTRARE SUL PORTALE DEL CONI E COMPILARE TUTTA L'ANAGRAFICA CON I PROPRI DATI (SOLO LA PRIMA VOLTA). IMPORTANTISSIMO CONTROLLARE CHE TUTTI I DATI INSERITI SIANO CORRETTI (SOPRATTUTTO LA DATA DI DEPOSITO DELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO)**

- **LA SOCIETA' DEVE CONTROLLARE TUTTI I DATI SOCIETARI SUL PORTALE LND:**
 - PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE CORRETTI;
 - ORGANIGRAMMA CONSIGLIO (**CON OBBLIGO DI SPECIFICARE PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE**);
 - TUTTI I CODICI FISCALI DEL CONSIGLIO DEVONO ESSERE CORRETTI;
 - INDIRIZZO SEDE LEGALE SOCIETA' CORRETTO (COMPRESO IL CAP);
 - INDIRIZZO MAIL E PEC PRESENTI (**LA PEC DIVENTERA' FONDAMENTALE DALLA PROSSIMA STAGIONE SPORTIVA**);

- **LA SOCIETA' DEVE CARICARE OBBLIGATORIAMENTE SUL PORTALE LND:**
 - ATTO COSTITUTIVO (CON DATA DEPOSITO AGENZIA ENTRATE);
N.B.: SE SI E' SPROVVISTI DI ATTO COSTITUTIVO, BISOGNA RISALIRE ALLA DATA DI DEPOSITO, DOPODICHE' CARICARE UN'AUTOCERTIFICAZIONE SUL PORTALE LND E SPECIFICARE TALE DATA.
 SE NON SI TROVANO PIU' NE' ATTO NE' DATA, BISOGNA CREARNE UNO NUOVO E DEPOSITARLO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. FATTO QUESTO, CARICARLO SUL PORTALE LND.
 - STATUTO (CON DATA DEPOSITO AGENZIA ENTRATE);
 - EVENTUALI MODIFICHE STATUTARIE (CON DATA VERBALE O DEPOSITO AGENZIA ENTRATE);
 - EVENTUALI MODIFICHE CARICHE SOCIALI (CON DATA VERBALE O DEPOSITO AGENZIA ENTRATE);
 - IL COMITATO DEVE CONTROLLARE E APPROVARE TUTTI I DOCUMENTI SOPRA RICHIESTI
 - DOPO LA NOSTRA APPROVAZIONE, LA FIGC INVIERA' TUTTI I DOCUMENTI AL CONI
- **LA SOCIETA' DEVE ASSICURARSI CHE IL CONSIGLIO SIA UGUALE PER TUTTI GLI ENTI SPORTIVI (FIGC – CSI – UISP - ECC...)**
 N.B.: ANCHE SOLO UN NOMINATIVO DIFFERENTE GENERA ERRORE.
- **QUANDO TUTTO SARA' CONTROLLANO E CONFERMATO DAL CONI, LA SOCIETA' POTRA' STAMPARE IL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE.**

ERRORI EVIDENZIATI DAL C.O.N.I.

DA CONTROLLI EFFETTUATI, MOLTE SOCIETA' RISULTANO CON ANOMALIE O CON ISCRIZIONI NON VALIDE SUL PORTALE DEL REGISTRO CONI.

IN CASO DI PERSISTENZA DELLE ANOMALIE, LE SOCIETA' NON VERRANNO ISCRITTE NEL REGISTRO E DI CONSEGUENZA NON POTRANNO ESSERE DESTINATARIE DELLE FACILITAZIONI FISCALI PREVISTE PER LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

DI SEGUITO SI RIPORTANO LE SPIEGAZIONI DEI CODICI CHE, OGNI SOCIETA' CON ERRORE, **RICEVERA' VIA MAIL NEI PROSSIMI GIORNI:**

- **300** I consigli inviati dagli organismi non corrispondono (bisogna controllare che il consiglio (presidente, vice presidente e consiglieri) sia identico anche per gli altri enti promozione)
- **310** La società non ha valorizzato gli estremi dell'atto costitutivo (sono *incompleti estremi di registrazione Atto costitutivo/Statuto sull'anagrafica portale CONI*)
- **320** La società non ha valorizzato la data registrazione dell'atto costitutivo (sono *vuoti gli estremi di registrazione Atto costitutivo/Statuto sull'anagrafica portale CONI*)
- **340** La data dello statuto presente nell'anagrafica societaria non corrisponde con la data del documento (*nell'Anagrafica al CONI la data Statuto è diversa da quella del pdf nei Documenti caricati sul portale LND*)
- **400** La società non ha valorizzato il campo gruppo sportivo (*questo errore va corretto direttamente sul portale del CONI, la società deve specificare*

eventualmente di non far parte di alcun gruppo sportivo come Fiamme Gialle ecc. se non è modificabile va fatta richiesta direttamente al CONI)

- **410** La società non ha valorizzato il campo data di costituzione (manca data costituzione sul Portale CONI. Se non è modificabile va fatta richiesta direttamente al CONI)
- **420** La società non ha valorizzato il dettaglio della natura giuridica societaria (manca natura giuridica ed estremi di registrazione mentre su censimenti manca Vice Presidente, oppure manca natura giuridica ed estremi di registrazione e pdf nei Documenti)
- **430** La società non ha valorizzato gli estremi dello statuto (estremi registrazione vuoti o incompleti e pdf mancanti nei Documenti portale LND)
- **440** La società non ha valorizzato la data di registrazione dello statuto (estremi registrazione vuoti o incompleti e pdf mancanti nei Documenti portale LND)
- **450** L'organismo non ha inviato il presidente del consiglio societario (Consiglio non aggiornato perché censimenti vuoti, oppure Consiglio non aggiornato perché su censimenti Presidente/Vice Presidente non ratificati, oppure Consiglio non aggiornato perché il Rappresentante Legale è differente dal Presidente.)
- **460** L'organismo non ha inviato il vice presidente del consiglio societario (manca il Vice Presidente nei censimenti, oppure manca il Vice Presidente nei censimenti ed il Rappresentante Legale è differente da quello al CONI in Anagrafica, oppure i censimenti sono vuoti e mancano Presidente e Vice Presidente)
- **470** L'organismo non ha inviato almeno un tesserato (i censimenti sono vuoti, manca Presidente e Vice Presidente o il Presidente non è ratificato nei censimenti. Controllate i censimenti e l'organigramma delle società)
- **490** Nessuno degli organismi affilianti ha provveduto al caricamento dello statuto (mancano i pdf nei Documenti portale LND. Verificate che i documenti siano stati dematerializzati, firmati elettronicamente dalle società e approvati)
- **510** Il rappresentante legale della società non coincide con il presidente del consiglio (il Rappresentante Legale nell'Anagrafica del registro è differente da quello sul portale LND)

FONDAMENTALE

SI CONSIGLIA DI SALVARE IN UNA CARTELLA TUTTI I DOCUMENTI CARICATI NEL PORTALE LND ALLA VOCE "REGISTRO CONI", PERCHE' CON L'INIZIO DELLA NUOVA STAGIONE 2020/2021, SARANNO DA RICARICARE TUTTI NUOVAMENTE.

3. ALLEGATI

Si allega al presente C.U. :

- **Comunicato n. 302 LND del 21.05.2020**
Determinazioni federali su campionati professionistici 2019/2020 – 2020/2021
- **Comunicato n. 303 LND del 21.05.2020**
Determinazioni federali su campionati dilettantistici 2019/2020
- **Circolare n. 56 LND del 07.05.2020**
Centro Studi Tributarî – Circolare n. 13 – 2020
- **Circolare n. 57 LND del 20.05.2020**
Centro Studi Tributarî – Circolare n. 14 – 2020
- **Ufficio per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri**
Linee guida per l'esercizio fisico e lo sport
- **Ufficio per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri**
Linee guida. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra
- **Studio Fabio Zucconi – Newsletter n. 11/20**
Decreto rilancio e altro

Publicato in BOLOGNA ed affisso all'albo del C.R.E.R. il 22/05/2020.

**Il Segretario
(Sara Bottarelli)**

**Il Presidente
(Paolo Braiati)**